

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI DELLE BANCHE E DELLE SIM
RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE ALLE DIRETTIVE 2006/48/CE
E 2006/49/CE
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<i>Proponenti</i>	Nella consultazione ha proposto commenti: • l'Associazione Bancaria Italiana (ABI)
--------------------------	--

Sezione I - Valutazioni su commenti riguardanti disposizioni oggetto di consultazione

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
Periodicità di invio delle segnalazioni	Chiarire se: a) l'anticipo dell'invio delle segnalazioni (dal 25^ al 15^ giorno) previsto a livello consolidato per le date del 30 giugno e del 31 dicembre si applichi anche a livello individuale; b) l'anticipo riguardi anche le date del 31 marzo e del 30 settembre. Al riguardo, è stata inoltre rappresentata la difficoltà di rispettare i nuovi termini di trasmissione delle segnalazioni tenuto anche conto delle modifiche apportate alle informazioni attraverso il documento di consultazione.	a) Sì b) No	Le modifiche apportate ai termini e al contenuto delle segnalazioni di vigilanza – supportate dall'analisi di impatto – rispondono: i) per la generalità degli intermediari, ad un adeguamento delle informazioni funzionali allo svolgimento dell'attività di supervisione; ii) per le banche coinvolte nella rilevazione, all'integrazione delle esigenze informative richieste da organismi internazionali (es. EBA e Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria). Pertanto, si ritiene di confermare l'impostazione del testo posto in consultazione.
Circolare 155, Sezione 1, Sottosezione 2 (Patrimonio di vigilanza individuale)	Chiarire se, in relazione al banking book, quando l'intermediario tenga già conto contabilmente del “ <i>carrying amount</i> ” delle posizioni appartenenti al portafoglio “AFS” o degli strumenti calcolati in base alla “FVO”, sia o meno tenuto ad effettuare ulteriori rettifiche da dedurre dal patrimonio di base.	Sì	Testo modificato. Al fine di chiarire il trattamento delle “ <i>rettifiche di valore a fini di vigilanza</i> ” sono stati introdotti due esempi nella circolare 155.

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI DELLE BANCHE E DELLE SIM
RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE ALLE DIRETTIVE 2006/48/CE
E 2006/49/CE
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
Circolare 155, Sezione 3, Sottosezione 2 (Portafoglio bancario: rischio di credito e di controparte su base consolidata)	Con riferimento alle difficoltà di adempimento dei nuovi obblighi segnaletici (cfr. “periodicità di invio delle segnalazioni”) è stato rappresentato che: 1) per le “<i>expected losses</i>” e le “<i>provisions</i>” sarebbe richiesta – diversamente dallo schema previsto dall'EBA – un'informazione per <i>asset class</i> senza distinzione tra in “<i>bonis</i>” e “<i>deteriorati</i>”; 2) nella circolare 155 le esposizioni sono richieste direttamente al netto delle poste infragruppo, mentre nella segnalazione EBA il dato è ottenuto per differenza sottraendo dalle posizioni lorde il valore delle poste infragruppo.	In parte	1) La distinzione tra “<i>crediti in bonis</i>” e “<i>deteriorati</i>” è soddisfatta attraverso gli attributi “<i>classe di merito creditizio</i>” e “<i>tipo importo</i>”. 2) Si è provveduto ad un aggiornamento dello schema segnaletico da trasmettere all'EBA.
Circolare 155, Sezione 11, Sottosezione 3 (Posizione patrimoniale individuale)	Chiarire se il <i>floor</i> sarà prorogato anche per il 2012 e se rimane invariata la base di riferimento, tenuto conto che la Circ. 154 – come l'8^ aggiornamento della circolare 263 - prevede che le voci segnaletiche sono valide fino al 31.12.11. E' stato poi rilevato che il <i>floor</i> non andrebbe esteso in quanto: • non previsto per il 2012 dalla normativa europea; potrebbe essere applicabile solo dalle banche italiane a livello comunitario; • era stato introdotto con una valenza meramente transitoria; • Basilea 3 e altri interventi hanno già provvedu-	In parte	Testo modificato. Le circolari n. 155 e n. 263 saranno modificate per chiarire i seguenti profili: • per le banche già autorizzate all'utilizzo di modelli interni verrà esteso il regime vigente del <i>floor</i> (ovvero con Basilea 1 come base di calcolo) anche per il 2012; • per le banche autorizzate all'utilizzo dei modelli interni a partire dal 2011 la base di calcolo del <i>floor</i> (Basilea 1 o standardizzato Basilea 2) verrà comunicata in sede di autorizzazione così come previsto dall'8^ aggiornamento della circolare n. 263. Questa previsione – che lascia sostanzialmente

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI DELLE BANCHE E DELLE SIM
RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE ALLE DIRETTIVE 2006/48/CE
E 2006/49/CE
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	to a imprimere un processo di rafforzamento patrimoniale rispetto a cui il <i>floor</i> sarebbe ridondante; • sarebbe ancorato a Basilea 1 con aggravii operativi per le banche il cui utilizzo di modelli interni sarà autorizzato a breve e alle quali non era stato mai chiesto l'utilizzo di questa base di calcolo; • l'applicazione per gli anni 2012 ed eventualmente 2013 dell'80% del requisito patrimoniale complessivo peggiorerebbe il CET 1 per le banche autorizzate all'utilizzo dei modelli interni, tenuto conto dell'entrata in vigore di Basilea 3 che prevede la deduzione dello <i>shortfall</i> integralmente dal CET 1. In relazione a ciò è stato chiesto di non estendere il <i>floor</i> per il 2012 o, in alternativa, di prevedere come riferimento unitario della base di calcolo i metodi standard di Basilea 2.		inalterato l'approccio dei documenti in consultazione – risulta coerente con la normativa internazionale (Direttiva CRD e Accordo di Basilea) che fa riferimento alle regole di Basilea 1 per individuare la base di calcolo del <i>floor</i>. La proposta di regolamento CRR (con cui si recepiranno in Europa le regole di Basilea 3) conferma il medesimo orientamento. L'approccio adottato consente anche di non gravare di ulteriori oneri gli intermediari in quanto quelli: i) già autorizzati manterranno la medesima base di calcolo senza effettuare ulteriori interventi; ii) che sono o saranno autorizzati a partire dal 2011 provvederanno al calcolo del <i>floor</i> secondo le indicazioni date in sede di autorizzazione come previsto dal Tit. II, Cap. 6, Sez. II, par. 6 della circolare 263. Si ritiene che il <i>floor</i> vada mantenuto fino a quando diventerà pienamente vincolante il leverage ratio, che, nella logica della revisione della regolamentazione prudenziale, dovrebbe assolvere anche alla finalità di mitigare il rischio di modello. Tuttavia, al fine di realizzare una base di riferimento uniforme ed evitare alle banche che saranno autorizzate nei prossimi anni all'uso di sistemi interni a fini prudenziali di dover ripristinare procedure di calcolo destinate con il tempo a diventare sempre più desuete, si verificherà, in sede europea, la possibilità di adottare il metodo standardizzato "Basilea 2" quale aggregato di ri-

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI DELLE BANCHE E DELLE SIM
RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE ALLE DIRETTIVE 2006/48/CE
E 2006/49/CE
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
			ferimento per il calcolo del floor.

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI DELLE BANCHE E DELLE SIM
RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE ALLE DIRETTIVE 2006/48/CE
E 2006/49/CE
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

Sezione II - Valutazioni su commenti riguardanti tematiche non strettamente correlate alla consultazione

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
<i>Circolare 263, Titolo IV, Capitolo I (Informativa al pubblico)</i>	Confermare che la modifica alla Tavola 4 (individuazione di un separato punto d) per il rischio di controparte separato dal rischio di mercato) comporti che il rischio di controparte vada fornito con riferimento alle posizioni sia di trading che di banking.	Si	